

## PREFAZIONE

di *Avv. Saveria Mobrici*

La serie di articoli e di contributi scritti qui raccolti sviluppa una tematica unica: quella della “mediazione”, e cioè di quella vera e propria rivoluzione operativa (prospettica e di categorie) introdotta nell’Ordinamento giuridico italiano con il D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e con le sue ancora più recenti successive modifiche.

Ciò che con il novello istituto si realizza è un vero e proprio salto culturale sul piano della risoluzione delle controversie fra privati: dallo schema della “tenzone” e del “conflitto” programmatici trovanti la loro sede propria nel processo contenzioso civile, a quello della “conciliazione” e del “dialogo” realizzantisi fuori della sede giurisdizionale, visti come strumenti preliminari e preferenziali di definizione dei contrasti.

Quella del “dialogo” – del resto – non rappresentava una categoria ignota ad altri campi del patrimonio del pensiero “occidentale”, in cui ha permeato – ad esempio – tutta la più vasta esperienza cristiana e grossi filoni della cultura idealistica.

Certo, in un paese di civil law come l’Italia, caratterizzato, sul piano dell’Ordinamento giuridico, dallo schema della “regola” scritta certa e definita (schema in virtù del quale le posizioni delle parti sono portate naturalmente ad irrigidirsi in termini di antiteticità), il salto di categorie comportato dall’irruzione dello strumento preliminare della “mediazione necessaria” risulta tanto più evidente.

La ricerca della “smussatura” e del “punto d’incontro” piuttosto che della “contrapposizione” irriducibile e dello “scontro”, diventa infatti obiettivo primario e prioritario.

Le resistenze – del tutto intuibili e preventivabili – non potevano mancare, e non sono ad esse rimaste estranee componenti di tipo corporativo legantisi alle preoccupazioni della classe forense relative alla riduzione degli spazi di intercettazione della conflittualità propria dei processi civili.

*Quaderni di Economia del Lavoro n. 95/2011*

Copyright © FrancoAngeli

N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Ma non potevano non prevalere le esigenze di prontezza e celerità imposte dalla moderna realtà dell'economia di mercato la quale, tanto più nella stagione della globalizzazione, non può consentirsi il lusso di lungaggini interminabili e non può non incentivare il ricorso a strumenti agili di composizione delle controversie, e – per quanto possibile – privi di rigidità.

Sotto un tal riguardo va posta in considerazione, fra l'altro, la concomitante componente di capacità "creativa" intrinseca alla "mediazione", la quale, in quanto non vincolata rigidamente al rispetto del precetto giuridico, consente l'elaborazione di una ricchezza di soluzioni che giova alle dinamiche del "mercato".

Ciò assicura quei risultati di speditezza e di duttilità in grado di corrispondere alla velocità con cui, nella stagione delle reti Internet avvengono le transazioni commerciali e finanziarie.

Peraltro le oscillazioni normative succedutesi in sì breve tempo nella disciplina della "mediazione" rispetto all'originaria formulazione del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 danno conto del travaglio incontrato sulla strada della esatta configurazione dell'istituto.

Ci auguriamo che l'esperienza concreta sappia far tesoro di un tal così prezioso strumento operativo.